



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

Negoziazione Assistita e Linee Guida

Art. 6

(In vigore dal 13 settembre 2014)

decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 (in vigore dal 13 settembre 2014) con le correzioni (in neretto) apportate dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in vigore dall'11 novembre 2014)

(Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

1. La convenzione di negoziazione assistita da **almeno un avvocato per parte** può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità comunica il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. **Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.** L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, **terzo periodo**, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 2.000 ad euro 10.000**. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

Convenzione di negoziazione assistita

Legge 10 novembre 2014, n. 162

Linee guida

A) Condizioni

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 162/2014 l'accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto ex artt. 6 comma 3:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti;
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5 comma 2:

- 1) l'autografia delle firme;
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

B) Documentazione e competenza

A corredo dell'accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita dovranno esser prodotti i documenti in carta semplice indicati nell'**allegato 1**; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la Procura della Repubblica competente.

L'accordo dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da **allegato 2**.

C) Ufficio di presentazione

L'accordo raggiunto, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) alla Segreteria Affari Civili

D) Rilascio del provvedimento del P.M.

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo**, a seconda dell'assenza o della presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, incapaci o con handicap grave, di regola entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso salvo imprevisti.


Almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvederà al ritiro di una copia dell'accordo (l'originale rimarrà agli atti dell'ufficio); si fa presente al riguardo che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di stato civile, decorreranno dalla data di consegna dell'accordo stesso.

Cuneo, 1 luglio 2019

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero



Il Procuratore Aggiunto
Gabriella Viglione





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In caso di separazioni:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
 - Stato di famiglia
 - Certificato di residenza di entrambi i coniugi,
- Competenza territoriale: la procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune.

In caso di divorzi :

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
 - Stato di famiglia di entrambi i coniugi
 - Certificato di residenza di entrambe le parti
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile (ex art. 12 legge 162/2014)
- Competenza territoriale: La Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

In caso di modifiche alle clausole di separazione:

- Stato di famiglia e di residenza dei coniugi -
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile (ex art. 12 legge 162/2014)

In caso di modifiche alle clausole del divorzio:

- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile (ex art. 12 legge 162/2014)
- Competenza territoriale: La Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in presenza di:

- figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa agli ultimi tre anni (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune);
- figli maggiorenni portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.